

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-07-2018, n. 17268.

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c.p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, compresa quella dell'appellabilità della sentenza che la conclude in primo grado – ripristinata, per le sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, dall'ulteriore riforma dell'art. 616 c.p.c., di cui all'art. 49 l. n. 69 del 2009 – con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado.

RILEVATO

che:

Ma. Gi. ricorre, affidandosi a tre motivi con atto notificato il 02/05/2017, per la cassazione della sentenza n. 182 del 16/02/2017 del Tribunale di Pescara e adotta come notificata a mezzo p.e.c. il 02/03/2017, di reiezione della sua opposizione all'intimazione a lui notificata il 27/04/2015 (per euro 19.434,60) ai sensi dell'articolo 2797 c.c. - ed invocato il privilegio sostanziale di cui all'articolo 2756 c.c. e quello processuale di cui all'articolo 2796 c.c. - dalla Danimar Boat Service DBS srl, per crediti di manutenzione (alaggio, movimentazione in piazzale, taccatura e lavaggio carena) e sosta a terra in cantiere di una imbarcazione, condotta in leasing da esso ricorrente ed affidata appunto all'intimante fin dal 26/09/2012;

resiste con controricorso l'intimata, ma invocando una procura che difetta del requisito di specialità;

e' formulata proposta di definizione per improcedibilità, ovvero, in alternativa o in subordine, per inammissibilità - in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come mod. dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con mod. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

preliminarmente, il controricorso non e' sorretto da valida procura speciale, non potendo - per scolastica nozione - nel giudizio di legittimità a tale scopo servire quella, in modo espresso richiamata nell'instanzazione, in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 18/11/2015: tanto comporta l'inammissibilità dell'atto e nessuna attività difensiva può in questa sede essere riconosciuta espletata per l'intimata;

e' superflua l'illustrazione dei motivi di ricorso (il primo, di "violazione dell'articolo (sic) 2756"; il secondo, di "violazione dell'articolo (sic) 2797, comma 1"; il terzo, espressamente invocato dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, di "violazione articolo 112 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia... sulla mancanza del presupposto

legittimante l'azione speciale - violazione articolo 100 c.p.c., sul difetto di legittimazione passiva del sig. Ma. ") e delle repliche della controricorrente, dinanzi all'evidente improcedibilità del ricorso o, in alternativa, alla sua inammissibilità;

quanto al primo profilo, devesi rilevare che la notifica della gravata sentenza ha avuto luogo a mezzo posta elettronica certificata, come dichiarato dal ricorrente;

deve allora farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, a mente della quale "in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita' telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita' agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte"; tale principio e' stato confermato dalla successiva giurisprudenza e segnatamente da Cass. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale "ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilita', dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli e' stato notificato con modalita' telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformita' ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonche' della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio", pur non essendo "necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato "estratta direttamente dal fascicolo informatico";

ora, nella specie, manca qualunque attestazione autografa di conformita' del difensore del ricorrente della relata di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica), riferendosi l'unica attestazione autografa alla autenticita' della sola sentenza, ma non anche quindi a quella della sentenza notificata: sicche' difettano i requisiti del deposito di questa, come munita della necessaria attestazione; oltretutto entro il termine perentorio previsto dall'articolo 369 c.p.c.; ne' soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalita' di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo e', nella specie, maggiore (essendo scaduto il sessantesimo giorno il martedi' 18/04/2017 ed avvenuta la notifica del ricorso non prima del 02/05/2017), o il principio di cui alla recente Cass. Sez. U. 10648/17, dell'esenzione dall'improcedibilita' in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, mancando nella specie quest'ultima con le viste specifiche formalita' anche in qualsiasi altro atto;

cosi', in applicazione dei principi di cui alle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione puo' qui bastare un mero rinvio, va rilevata l'improcedibilita' del ricorso;

d'altro canto, il ricorso e' manifestamente inammissibile, per essere direttamente proposto contro una sentenza di primo grado invece esclusivamente appellabile: questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare che l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'articolo 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'articolo 615 c.p.c., ed e' percio' soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima (Cass. 29/09/2008, n. 21908); ma tanto impone, fin dall'ormai non piu' recente intervento novellatore dell'articolo 616 c.p.c., di ripristino della piena appellabilita' delle sentenze sulle opposizioni ad esecuzione (L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 49, in vigore dal 04/07/2009, che ha riportato la norma dell'articolo 616 al suo testo originario, sopprimendo la previsione di inappellabilita' introdotta con dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, articolo 14), anche la conseguenza che la sentenza che la definisce e' soggetta, come qualunque altra sentenza che definisce tali opposizioni (tra innumerevoli: Cass. ord. 13/11/2017, n. 26802; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25319; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19568; Cass. 02/07/2015, n. 13628; Cass. ord. 17/08/2011, n. 17321, anche ai sensi dell'articolo 360-bis c.p.c., n. 1; in motivazione: Cass. Sez. U. 09/05/2016, n. 11844, p. 5.3 delle ragioni in diritto), esclusivamente ad appello e non piu' a ricorso per cassazione;

pertanto, il principio di diritto da applicare alla fattispecie, aggiornato al ripristino della normale appellabilita' delle sentenze che decidono le opposizioni ad esecuzione quello malamente applicato dal ricorrente per impugnare direttamente in Cassazione la sentenza di primo grado, e' il seguente:

"l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'articolo 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'articolo 615 c.p.c., sicche' e' soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima e, quanto al regime di impugnazione della sentenza che la conclude in primo grado, se pubblicata dopo il 04/07/2009, alla regola dell'appellabilita', ripristinata fin dal 04/07/2009 dall'ulteriore riforma dell'articolo 616 c.p.c., di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 49; pertanto, e' inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, pubblicata dopo il 04/07/2009, che decide sull'opposizione all'intimazione prevista dall'articolo 2797 c.c.";

poiche', pero', il riscontro dell'improcedibilita' del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilita' (Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; Cass. ord. 15/03/2013, n. 6706; Cass. 31/03/2014, n. 7469; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. Sez. U. 15/05/2018, n. 11850), la rilevata improcedibilita' prevale quale dichiarazione da adottarsi;

l'assenza di valida attivita' difensiva per l'intimata fa si' che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita';

infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalita' al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dei gradi o giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così' deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2018